



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Spett.le **Terna**
Viale Egidio Galbani 70
00156 Roma

Milano, 11 luglio 2018

Osservazioni DCO progetto pilota MSD Unità Virtuali Abilitate Miste (UVAM)

Di seguito forniamo delle osservazioni relative ad alcuni aspetti specifici del Regolamento sottoposto a consultazione.

Autorizzazione del UdD alla qualifica del POD

In riferimento a questo tema, concordiamo solo parzialmente con la disposizione di cui all'Art. 5.2 del Regolamento riguardo all'obbligo di richiesta dell'assenso da parte del BRP (UdD) per poter procedere con l'abilitazione dell'UVAM. Riteniamo infatti corretto informare il BRP dell'intenzione di creare e abilitare un'UVAM, affinché la procedura di creazione e abilitazione dell'UVAM avvenga in modo ordinato e corretto, evitando eventuali ripercussioni sull'attività dell'UdD (in particolar modo nei casi in cui fossero coinvolti clienti di dimensioni rilevanti). D'altro canto riteniamo però che l'assenso del BRP non debba necessariamente costituire una condizione vincolante alla formazione delle UVAM. Chiederemmo pertanto un progressivo rilassamento dei vincoli legati all'autorizzazione del BRP, evitando in tal modo anche la possibilità che il progetto pilota possa di fatto essere oggetto di comportamenti opportunistici da parte dei principali utenti del dispacciamento.

Servizi di dispacciamento

Per quanto riguarderebbe il servizio di riserva terziaria di sostituzione segnaleremmo come il mantenimento della modulazione di energia per almeno 480 minuti non sia coerente con le tempistiche dell'approvvigionamento a termine (al più 360 minuti). Siccome i progetti pilota hanno confermato come la partecipazione al Mercato dei Servizi sia contestuale ai periodi oggetto di tali procedure a termine, riterremo perciò che la tempistica del servizio di riserva di sostituzione debba essere ridotta (ad esempio a 180 o 240 minuti).

Verifica del rispetto dell'esecuzione delle quantità accettate sul MSD

La modalità di correzione della Baseline attraverso il termine Δ Baseline è a nostro giudizio penalizzante per gli operatori, in quanto prevedrebbe di correggere la Baseline solo in



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

corrispondenza di deviazioni da questa di segno concorde alla prestazione richiesta a seguito di accettazione di un'offerta su MSD.

Possono però di fatto verificarsi numerosi casi di variazioni del carico, legati d esempio a improvvise e non prevedibili modifiche del ciclo produttivo di un sito industriale, che non possono essere gestite, per questioni di tempo, con un aggiornamento della Baseline precedentemente comunicata. In queste situazioni mantenere invariata la Baseline comporterebbe di fatto una richiesta di extra-prestazione all'UVAM.

Ci sembrerebbe peraltro difficile che in un sito produttivo si possa pianificare un utilizzo opportunistico della Baseline, decidendo di modificare i programmi produttivi per una durata di 2 ore al solo fine di agevolare la verifica positiva dell'ordine di dispacciamento.

Reputeremmo quindi opportuno modificare la formula di calcolo del Δ Baseline, computando anche le variazioni della Baseline di segno discorde rispetto alla prestazione richiesta a seguito dell'accettazione dell'offerta su MSD (eliminando cioè il termine 0 dalle formule di cui al punto 16.3 del Regolamento).

Garanzia

Richiederemmo che la garanzia prestata per l'UVAM sia considerata non a sé stante, bensì nell'esposizione complessiva dell'UdD.

Corrispettivo di mancato rispetto esecuzione quantità accettate

Il BSP che non eseguisse correttamente gli ordini di dispacciamento impartiti da Terna per effetto dell'accettazione delle relative offerte dovrebbe, secondo quanto riportato dall'Art. 17 del Regolamento, corrispondere una penale sostanzialmente pari alle quantità che non è riuscita a consegnare in MSD, moltiplicate per il prezzo marginale della macrozona. Pur comprendendo la logica votata a responsabilizzare gli operatori, ne ravviseremmo potenziali difficoltà, almeno nella prima fase sperimentale del progetto pilota.

Approvvigionamento a Termine

Riterremmo che nel Regolamento non risulti ben chiarito se le aste saranno estese a tutto il perimetro nazionale. Reputeremmo inoltre importante che vengano definiti fin da subito i periodi di riferimento e la periodicità delle aste (calendario predefinito) e, relativamente a



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

questo tema, considereremmo preferibile che vengano effettuate ogni mese aste di durata annuale, al fine di garantire una maggiore stabilità nella definizione e implementazione dell'UVAM.

In ogni caso riterremmo indispensabile conoscere con precisione l'orizzonte temporale complessivo su cui verrebbero approvvigionati prodotti a termine, affinché gli operatori possano orientare i propri investimenti. Risulta infatti necessario sapere se si potrà contare su di un unico contratto (ad esempio di 12-15 mesi), oppure se l'intenzione è di garantire un certo stock di capacità a termine per i prossimi 2-3 anni.

Per quanto riguarderebbe invece il corrispettivo a base d'asta e lo *strike price* riterremmo che debbano essere definiti su livelli simili a quelli fino a oggi considerati per i progetti UVAC.

Sottolineeremmo però come al momento ci si trovi ancora in una fase di apprendimento, evidenziata anche peraltro dal carattere di sperimentaltà del progetto pilota, che richiede quindi regole e livelli di remunerazione non necessariamente allineati a quelli dei mercati in cui operano soggetti e risorse perfettamente collaudati e abituati alla fornitura dei servizi richiesti. Pertanto, quantomeno per la durata di questa fase del progetto pilota, reputeremmo che i valori non debbano discostarsi da quelli fino a oggi applicati. Non andrebbe peraltro dimenticato anche che, soprattutto per risorse come i carichi industriali, il costo opportunità di modulazione del carico, quindi di variazione dell'assetto produttivo, è difficilmente confrontabile con quello di un impianto di generazione (in particolare di unità abilitate già oggi obbligate a offrire su MSD) chiamato a variare il livello di potenza immessa in rete.

Rispetto ai prodotti a termine previsti nelle procedure UVAC sarebbe stato inoltre eliminato il fattore di incremento lineare del corrispettivo previsto nel caso di presentazione di offerte per un periodo ricompreso nella fascia prevista (14-20 dei giorni feriali) superiore a quello minimo di 4 ore (sino a giungere al 200% del medesimo). A nostro giudizio questo parametro andrebbe reintrodotta per aumentare la quantità di prodotto complessivamente offerta.

Con riferimento alle regole di riconoscimento del corrispettivo fisso giornaliero, riterremmo condivisibile l'applicazione della soglia del 70% all'obbligo di offerta su MSD su base mensile. Riscontreremmo però delle criticità nelle condizioni che possono portare alla risoluzione del contratto, in particolare quella definita all'art. 5.3, lettera c). Riterremmo infatti che la risoluzione del contratto se per almeno 1/6 dei mesi del periodo di validità del contratto dovesse essere violata la soglia del 70% mensile sarebbe un vincolo piuttosto stringente.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Possono esserci tanti motivi per cui, ad esempio, un sito industriale potrebbe trovarsi a dover interrompere o ridurre la propria produzione a livelli incompatibili con la presentazione di offerte su MSD, costringendo così il BSP a dichiararne l'indisponibilità. Si pensi a incidenti e/o malfunzionamenti che richiedono la chiusura parziale o totale dell'impianto, o anche semplicemente condizioni avverse del mercato di riferimento. In questi casi ci si dovrebbe limitare a non riconoscere il corrispettivo fisso per i mesi in cui non viene rispettata la soglia del 70%, ma non a risolvere il contratto.

Detto ciò, riteniamo che si dovrebbe quindi eliminare la lettera c) dell'Art. 5.3, o quantomeno modificare quanto disposto al fine di consentire al titolare/BSP di comunicare il verificarsi di situazioni particolari che determinano una prolungata indisponibilità dell'impianto, evitando che ciò possa condurre alla rescissione del contratto.

In aggiunta, con riferimento alla procedura a termine, richiederemmo che la verifica dell'obbligo di offerta non venga effettuata con riferimento al 70% dei giorni di un mese, ma facendo riferimento alla disponibilità media su un periodo più limitato, ad esempio, orario o giornaliero. Il requisito di verifica implementato da Terna potrebbe incentivare le singole risorse a partecipare singolarmente invece che in aggregato, essendo tale vincolo più stringente rispetto ad un insieme di risorse.

Conversione UVAC ed UVAP nella modalità UVAM

All'Art. 22 il Regolamento specifica che per i titolari di UVAC saranno disponibili 20 giorni a partire dall'entrata in vigore del Regolamento stesso per riconvertire le configurazioni esistenti, ma riteniamo che gli step per compiere tale operazione debbano essere specificati con maggiore dettaglio. In tal modo gli operatori sarebbero in grado di valutare con più efficacia la coerenza di tale timing e le eventuali difficoltà che si potrebbero ravvisare nel rendere conformi le UV originarie.

Restando comunque a piena disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed opportunità di confronto in tema, rinnoviamo tutti i nostri più cordiali saluti.

Paolo Ghislandi